

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21346 Anno 2014

Presidente: ZAMPETTI UMBERTO

Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 07/02/2014

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

LIGATO ANTONIO RAFFAELE N. IL 25/03/1948

avverso l'ordinanza n. 275/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di  
MILANO, del 21/01/2013

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA  
PATRIZIA MAZZEI;

Corte di Cassazione

*Cp*

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza deliberata il 21 gennaio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo, ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen., proposto da Ligato Antonio Raffaele, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., avverso l'inclusione nel provvedimento di isolamento disciplinare, applicato nei suoi confronti, del divieto di consegna dei generi alimentari compresi nel pacco dei viveri di provenienza familiare.


A ragione della decisione il Magistrato ha osservato che la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni, applicata al Ligato, non esclude l'accesso del detenuto ai beni di prima necessità (vitto ordinario e normale disponibilità di acqua), ma solo ai viveri offerti dai familiari, e non viola, pertanto, alcun diritto soggettivo del detenuto.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto "appello" al Tribunale di sorveglianza, qualificato come ricorso e trasmesso d'ufficio a questa Corte competente, il Ligato personalmente, il quale denuncia l'"abuso" della disposizione di cui all'art. 14 quater, comma 4, Ord. Pen., che sarebbe stato commesso col predetto divieto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non ricorribile, il quale, senza violare alcun diritto soggettivo del detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare e, in particolare, il diritto al vitto ordinario, si limita a regolare, come correttamente rilevato dal Magistrato di sorveglianza, le modalità esecutive di sanzione disciplinare legittimamente applicata al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.



---

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014.